

Bruxelles, 20 febbraio 2018
(OR. en, hr)

Fascicolo interistituzionale:
2015/0148 (COD)

6053/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 178
CLIMA 23
ENV 71
ENER 45
TRANS 65
IND 44
COMPET 64
MI 75
ECOFIN 96

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Slovenia e del Portogallo

La Slovenia e il Portogallo sostengono la riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ("EU ETS") e riconoscono che l'accordo sulla normativa relativa alla fase 4 (2021–2030) rafforza considerevolmente il funzionamento del sistema.

Gli adeguamenti più importanti all'EU ETS, necessari per raggiungere l'obiettivo UE di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030 convenuto nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, sono l'aumento del fattore di riduzione lineare nonché adeguamenti alla riserva stabilizzatrice del mercato e alla ripartizione dell'assegnazione di quote gratuite. La Slovenia e il Portogallo si rallegrano inoltre dell'accordo in base a cui le disposizioni della nuova direttiva ETS saranno oggetto di un riesame periodico, comprese le norme sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e il fattore di riduzione lineare, come pure del fatto che la Commissione valuterà l'esigenza di politiche o misure aggiuntive nel contesto di ogni bilancio realizzato nel quadro dell'accordo di Parigi.

Nonostante tali elementi positivi della riforma dell'EU ETS, l'accordo raggiunto in sede di trilogò va oltre l'accordo sul quadro 2030 per il clima e l'energia in relazione a elementi connessi al Fondo per la modernizzazione (FM). La Slovenia e il Portogallo ritengono che l'aumento condizionale dell'FM oltre il 2% del limite totale, convenuto dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, non sia giustificato come elemento di solidarietà in quanto l'FM va unicamente a vantaggio degli Stati membri con un PIL inferiore al 60% della media dell'UE. Dato che anche altri elementi dell'EU ETS vanno a vantaggio esclusivo degli stessi Stati membri, l'aumento condizionale convenuto perturba l'equilibrio dell'accordo del Consiglio europeo.

In considerazione del fatto che la soglia menzionata è arbitraria ed esclude altri Stati membri meno sviluppati come la Slovenia e il Portogallo il cui PIL pro capite si colloca notevolmente al di sotto della media dell'UE, che pure devono far fronte a sfide legate alla trasformazione del settore energetico, speriamo che tale aumento non sia introdotto, ma soprattutto che in futuro qualsiasi riforma dell'EU ETS ripristini l'equilibrio inizialmente convenuto per quanto riguarda i meccanismi di solidarietà inclusi nel sistema.

Nel compromesso finale, inoltre, l'aumento condizionale dell'FM era inteso anche a rispondere alle preoccupazioni del Parlamento europeo riguardo a una transizione equa verso economie a basse emissioni di carbonio. A questo proposito, desideriamo sottolineare che tale transizione sarà impegnativa per tutta l'UE. I futuri riesami della normativa dovrebbero pertanto affrontare la questione di una transizione equa in un ambito più ampio e non solo nel contesto degli Stati membri meno sviluppati dell'UE.

Dichiarazioni della Commissione

Fattore di riduzione lineare

L'ETS UE è lo strumento chiave dell'UE per conseguire l'obiettivo climatico dell'UE di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali così come concordato nel quadro dell'accordo di Parigi. In linea con tale obiettivo e il quadro strategico 2030 per il clima e l'energia, la revisione del sistema ETS UE e l'aumento del fattore di riduzione lineare dall'1,74% al 2,2% sono i primi passi per realizzare l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al suo interno di almeno il 40% entro il 2030. La Commissione riconosce che sono necessari ulteriori sforzi e maggiore ambizione per raggiungere l'obiettivo dell'UE per il 2050 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, e la sua valutazione d'impatto che accompagna il quadro 2030 per il clima e l'energia indica che per non superare il limite massimo corrispondente a questo livello sarebbe necessario un ulteriore aumento del fattore di riduzione lineare fino al 2050. Nell'ambito di ogni futura revisione della presente direttiva, la Commissione si impegna a valutare un aumento del fattore di riduzione lineare alla luce degli sviluppi internazionali che richiedano un maggiore rigore delle misure e politiche dell'Unione.

Emissioni marittime

La Commissione prende atto della proposta del Parlamento europeo. Nell'aprile 2018 l'IMO dovrebbe decidere la strategia iniziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le navi. La Commissione intende valutarla tempestivamente e riferire debitamente in merito ai risultati, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di riduzione delle emissioni e l'elenco delle misure candidate a conseguirli, incluso il calendario previsto per l'adozione di tali misure. Valuterà in tale contesto quali sono i prossimi provvedimenti idonei a garantire un contributo equo del settore, compresa la soluzione proposta dal Parlamento. Nel contesto delle nuove misure legislative per le emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo, la Commissione prenderà debitamente in considerazione gli emendamenti a tale proposito adottati dal Parlamento europeo.

Un'equa transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio

La Commissione ribadisce il suo impegno a sviluppare un'apposita iniziativa volta a prestare un sostegno su misura per un'equa transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio negli Stati membri interessati.

A tal fine, lavorerà in partenariato con le parti interessate di tali regioni al fine di fornire orientamenti, in particolare per l'accesso e l'uso dei pertinenti fondi e programmi, e di incoraggiare lo scambio di buone pratiche, comprese le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e le esigenze di riqualificazione.

Cattura e consumo di CO2

La Commissione prende atto della proposta del Parlamento europeo di esentare le emissioni di cui siano stati verificati la cattura e l'utilizzo, garantendo un vincolo permanente, dagli obblighi di restituzione di cui al sistema ETS UE. Attualmente tali tecnologie non sono sufficientemente mature per una decisione sul loro futuro trattamento normativo. In considerazione delle potenzialità delle tecnologie relative alla cattura e al consumo di CO2, la Commissione si impegna a valutare il loro trattamento normativo nel corso del prossimo periodo di scambio, al fine di valutare se eventuali modifiche al trattamento normativo siano adeguate al momento di un'eventuale futura revisione della direttiva. A tale riguardo, la Commissione terrà in debita considerazione il potenziale di tali tecnologie per contribuire a sostanziali riduzioni delle emissioni senza compromettere l'integrità ambientale del sistema ETS UE.

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

La Repubblica di Croazia appoggia gli scopi e gli obiettivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in quanto ritiene che tale proposta sia fondamentale per la politica dell'UE in materia di clima e per l'efficace attuazione dell'accordo di Parigi.

La Repubblica di Croazia ritiene tuttavia che il testo vigente della direttiva 2003/87/CE e quello dell'attuale proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE pongano la Croazia in una posizione di disparità relativamente alla quantità totale di quote che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta, donde le modifiche richieste durante la fase dei negoziati.

La Repubblica di Croazia ritiene tuttora necessario modificare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE in quanto la disposizione vigente non comprende il calcolo della parte croata dei diritti di messa all'asta. Detta disposizione stabilisce le emissioni verificate che dovrebbero essere utilizzate dagli Stati membri che non hanno partecipato al sistema comunitario nel 2005. A tale riguardo la Repubblica di Croazia ha proposto di sopprimere l'espressione "*nell'ambito del sistema comunitario*" nell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

Ricordiamo che nel 2013 la Commissione europea ha elaborato il calcolo dei diritti di messa all'asta per la Repubblica di Croazia senza tenere conto di tutti i parametri convenuti durante i negoziati di adesione del paese all'Unione europea. La Commissione europea ha utilizzato la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissione per la Repubblica di Croazia da assegnare ai fini della quantità totale di emissioni dell'UE, e non le emissioni verificate del 2007, come convenuto durante i negoziati. Donde la necessità di rilevare che il quantitativo totale per la Repubblica di Croazia è inferiore e comporta diritti di messa all'asta inferiori per il nostro paese. Inoltre, tale quantitativo totale è inferiore per tutti gli altri Stati membri, ma i loro diritti di messa all'asta sono stati calcolati per ciascuno di essi utilizzando le emissioni verificate del 2005 o 2007 oppure la media del periodo 2005-2007 ove più favorevole ai medesimi.

La summenzionata modifica è stata pertanto proposta al fine di evitare eventuali interpretazioni divergenti nell'applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE in relazione alla Repubblica di Croazia e, di conseguenza, garantire l'applicazione coerente e omogenea dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in tutti gli Stati membri, compresa la Repubblica di Croazia. Poiché tale modifica non è stata inclusa nel testo di compromesso finale, la Repubblica di Croazia si asterrà all'atto dell'adozione di tale proposta legislativa.